

## **Art. 136 - Criteri relativi alle dotazioni minime dei parcheggi privati**

1. Nella realizzazione di nuove costruzioni, fatto salvo il rispetto delle superfici minime di parcheggio stabilite dall'art. 41 sexies della legge 17/08/1942, n. 1150, come modificata dall'art. 2 della legge 24/03/1989, n. 122, dovranno essere verificate negli edifici stessi o nelle aree di pertinenza dotazioni di parcheggio secondo i seguenti rapporti minimi:

- a. per tutti i nuovi insediamenti residenziali, in riferimento alla superficie utile come definita al comma 2 dell'art. 120 della L.R. 01/05, con esclusione di logge e balconi, spazi condominiali ed autorimesse:
  - 1 posto auto per ogni unità immobiliare con superficie  $\leq$  45 mq.
  - 2 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie  $>$  45 mq. e  $\leq$  90 mq.
  - 3 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie  $>$  90 mq. e  $\leq$  135 mq.
  - 4 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie  $>$  135 mq.;
- b. per tutte le nuove attività direzionali, così come definite all'art. 50, 3 posti auto ogni 100 mq. di SIp;
- c. per tutte le nuove attività turistico-ricettive, così come definite all'art. 49, con l'esclusione delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, 2 posti auto ogni 100 mq. di SIp; per le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, 1 posto auto ogni camera;;
- d. per tutte le nuove attività commerciali, così come definite all'art.47, dovranno essere rispettati gli standard minimi previsti dal Regolamento di attuazione della L.R. 17.5.1999 n. 28, n. 4 del 26 luglio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni, in riferimento a esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita;
- e. per i bar di nuova realizzazione dovrà essere verificata la dotazione di 4 posti auto ogni 100 mq. di SIp;
- f. per i ristoranti di nuova realizzazione dovrà essere verificata la dotazione di 15 posti auto ogni 100 mq. di SIp.

~~2. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche agli edifici esistenti nel caso di interventi di frazionamento di unità immobiliari e/o di cambiamento di destinazione d'uso; si applicano altresì negli interventi di ampliamento qualora comportino aumento delle unità immobiliari e/o incremento delle superfici di riferimento per il calcolo delle dotazioni minime per una quota superiore al 20%.~~

2. Il frazionamento degli immobili esistenti che preveda la formazione di unità immobiliari residenziali con una superficie utile lorda (S.u.l.) di pavimento inferiore a mq. 50, è consentito solo quando le unità immobiliari derivate, oltre alla seconda, siano o vengano dotate di spazi per la sosta stanziale, di cui all'art. 41 sexies della Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i..

3. La superficie minima di un posto auto non potrà essere inferiore a mq. 12, con larghezza minima di mt. 2,50

4. Per la realizzazione dei parcheggi si dovranno rispettare i requisiti specifici indicati all'art. 135 delle presenti norme.